REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello — Presidente relatore

dr.ssa Oriella Martorana — Consigliere

dott. Antonio Palazzo — Consigliere

dott. Marco Fratini — Consigliere

dott.ssa Flavia D'Oro — Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sull'appello iscritto al **n. 61642** del registro di segreteria, proposto da:

- **FOSCHIANI Fedora**, residente in Grado (GO), v.le Italia 69, C.F. FSCFDR54E47L483R;
- **MARIN Meri**, residente in Buttrio (UD), via C. Percoto 25, C.F. MRN MRE 67P50 D530A

entrambe rappresentate e difese per procure speciali in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Francesco Mineo, C.F. MNI FNC 54M12 L483X, iscritto all'Albo delle Giurisdizioni Superiori, presso il suo studio, dove sono elettivamente domiciliate suto in Udine, v.le G. Leopardi 43/C, con numero di telefax 0432 488570 e indirizzo posta elettronica certificata p.e.c. francesco.mineo@avvocatiudine.it, per comunicazioni e notifiche.

Visti gli atti del fascicolo;

Uditi nella camera di consiglio del 26 marzo 2025, svolta con l'assistenza del segretario dr.ssa Spirito Alessia, il Presidente relatore Tammaro Maiello, l'Avv. Mineo Francesco nell'interesse di Foschiani Fedora e Marin Meri ed il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore generale D'Alesio Sabrina.

FATTO

1. Con la sentenza n. 14/2024, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione il Friuli-Venezia Giulia ha condannato, Fedora Foschiani, Faggionato Karin e Marin Meri:

a) ciascuna nella misura di un terzo del totale, al pagamento, a favore del Comune di Aiello del Friuli, della complessiva somma di euro 33.723,28 (trentatremilasettecentoventitre/28), maggiorata della rivalutazione monetaria calcolata dall'8 aprile 2019 sull'importo di euro 20.427,68 e dal 26 aprile 2019 sull'importo di euro 13.295,60 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

b) e in solido tra loro al pagamento, a favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 605,10 (seicentocinque/10).

per il danno subito dal comune di Aiello del Friuli in conseguenza della spesa sostenuta per la soccombenza dell'ente locale in una controversia giudiziale.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello, le sigg.re Foschiani Fedora e Marin Meri formulando, contestualmente, ed in via

subordinata e residuale, istanza per la definizione agevolata del giudizio, ai sensi dell'art. 130, comma 3 del c.g.c., mediante *"il pagamento dell'importo di € 3.102,31 (pari al 70% di € 4.431,87, ossia 1/3 di € 13.295,60), se si opinasse di escludere il nesso causale con la scelta del Comune di Aiello di attivare il legale per la difesa davanti al T.A.R. FVG, ovvero di € 7.868,77 (pari al 70% di € 11.241,10, ossia 1/3 di € 33.728,28) nell'ipotesi contraria"*.

La Procura Generale in data 14 novembre 2024 depositava il proprio parere sulla richiesta di rito abbreviato evidenziando, in via preliminare, che l'istanza era stata formalmente proposta in via residuale, sterilizzando, in tal modo, l'indubbia funzione deflattiva assegnata alla procedura del rito abbreviato; tuttavia ha, comunque, ritenuto possibile riqualificarla come un'effettiva istanza di rito abbreviato, prodromica al giudizio di merito e non già residuale al medesimo.

Nel merito, rilevando sia che l'offerta fosse congrua, rispetto al disposto normativo, noche ammissibile, non risultando accertato, nella sentenza di primo grado alcun doloso arricchimento, ne contestato l'elemento soggettivo del dolo, ha in conclusione espresso, in via gradata, parere favorevole, valutando congrua la refusione di una somma pari 70% del danno quantificato in citazione, ossia il 70% di 11.241,09 (pari ad un terzo della complessiva somma di € 33.723,28) in valore assoluto pari ad € 7.868,77. Nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024, l'Avv. Mineo Francesco per le parti appellanti, ha reiterato l'istanza nelle formule suggerite dalla Procura per la definizione del giudizio, insistendo per l'accoglimento della stessa.

Il Pubblico Ministero, riportandosi a quanto rappresentato nel parere in atti, si è rimesso alle determinazioni del Collegio.

3. Con decreto n. 9/2024 del 9 dicembre 2024 il Presidente di questa Sezione ha ritenuto l'istanza di Foschiani e Marin ammissibile ed accoglibile, sussistendo le condizioni poste dai commi 2 e 3 dell'art. 130 c.g.c., essendo stata proposta nell'atto d'appello e, come dichiarato in udienza, in via preliminare rispetto al merito.

Nel contempo, ha ritenuto congrua la somma da pagare di € 7.868,77 ciascuna pari al 70% della pretesa risarcitoria azionata in citazione (11.241,09 pari ad un terzo della complessiva somma di € 33.723,28) , come da concorde richiesta delle parti in causa, oltre al pagamento ciascuna di € 201,70 (1/3 di 605,10), quale quota parte, pari ad un terzo delle spese di giudizio di primo grado, da versare alla Tesoreria centrale dello Stato.

Pertanto, nell' accogliere l'istanza di definizione agevolata del giudizio proposta da Foschiani Fedora e Marin Meri ha determinato in € 7.868,77 la somma che ciascuna delle appellanti dovrà versare in favore del Comune di Aiello del Friuli e in € 201,70 quella che ciascuna di esse dovrà versare alla Tesoreria Centrale dello Stato, per le spese liquidate, nella sentenza appellata, per il giudizio di primo grado.

Nel contempo ha fissato:

- il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto entro il quale le richiedenti dovranno eseguire i versamenti;
- l'ulteriore termine di 30 giorni decorrente dalla scadenza del primo per depositare l'originale della documentazione attestante gli

avvenuti pagamenti a favore dell'ente danneggiato, mediante bonifico bancario, con deposito, per ciascuna appellante oltre della ricevuta dell'eseguito bonifico, della relativa quietanza di versamento, ovvero attestazione dell'ufficio competente circa l'avvenuta riscossione delle somme da parte dell'ente;

- la camera di consiglio del 26 marzo 2025 per la definizione del giudizio e la pronuncia sulle spese della presente fase, previo accertamento, nel contraddittorio delle parti, dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento delle somme dianzi indicate.

4. Con nota in data 4.2.2025, acquisita in atti, la dr.ssa Foschiani Fedora e la dr.ssa Marin Meri hanno depositato la documentazione attestante gli avvenuti pagamenti, disposti con il richiamato decreto n.9/2024 del 9.12.2024, con:

a) bonifico bancario di € 7.868,77 del 5.1.2025 a favore del comune di Aiello del Friuli effettuato dalla dr.ssa Foschiani Fedora;

b) bonifico bancario di € 201,70 del 5.1.2025 a favore della Banca d'Italia Tesoreria Centrale dello Stato effettuato dalla dr.ssa Foschiani Fedora;

c) reversale n.191/2025 di incasso del comune di Aiello del Friuli di € 7.868,77 quale somma versata dalla dr.ssa Foschiani Fedora a favore del comune di Aiello del Friuli.

a1) bonifico bancario di € 7.868,77 del 3.1.2025 a favore del comune di Aiello del Friuli effettuato dalla dr.ssa Marin Meri;

b1) bonifico di € 201,70 del 3.1.2025 a favore della Banca d'Italia Tesoreria Centrale dello Stato effettuato dalla dr.ssa Marin Meri;

c1) reversale n.192/2025 di incasso del comune di Aiello del Friuli di € 7.868,77 quale somma versata dalla dr.ssa Marin Meri a favore del comune di Aiello del Friuli.

5. Infine, il legale delle appellanti in data 25 marzo 2025 ha presentato una memoria in cui ha precisato che:

- l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto dal Collegio, come attestato nella nota depositata in data 4/2/2025, non può a sua volta precludere (tantopiù in presenza delle deduzioni difensive unite alla medesima nota) la verifica della fondatezza delle lamentele avanzate in linea via via gradata dalle appellanti;
- l'intento deflattivo dell'art. 130 C.G.C. non può avere la prevalenza (di certo nel caso di specie) sulla verifica del rispetto delle norme processuali, come se il corretto esercizio della giurisdizione importasse meno delle somme al cui introito la norma è preposta;
- una diversa lettura del citato articolo e del quadro processuale si porrebbe in palese contrasto con i principi degli artt. 3 e 24 Cost., pure in relazione al generale e immanente concetto del giusto processo;

5.1 Richieste delle appellanti.

Il legale delle appellanti ha chiesto a questa Sezione d'Appello di:

- accertare e dichiarare che nel processo di primo grado non dovevano essere estromessi i tre convenuti che ricoprirono le cariche di R.U.P. (Emanuele Barbangelo e Riccardo Mian) e di Segretario Comunale di Aiello del Friuli (Stefano Moro), disponendo per l'effetto il rinvio al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 199, 1 co. lett. b), c.g.c.;

- accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 14/2024 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, per i vizi di motivazione illustrati in corso di giudizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 44 e segg. C.G.C.;
- ordinare al Comune di Aiello del Friuli di restituire alle appellanti le somme corrisposte in ossequio al decreto 9/12/2024, ovvero di disporne l'accantonamento in attesa della pronuncia in sede di rinvio da parte della Corte regionale, con gli interessi legali a far data dal versamento nelle Casse dell'Ente sino al rimborso effettivo; spese e compensi rifusi.
- in subordine, nel merito in accoglimento dell'istanza di giudizio abbreviato, attesi i pagamenti disposti, dichiarare l'estinzione del giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 61642 R.A. e disporne la cancellazione dal ruolo.

6. All'udienza del 26 marzo 2025 l'Avv. Mineo nel riportarsi alla memoria depositata in atti, ha chiesto al Collegio di valutare nel merito le doglianze sollevate negli scritti difensivi e, nella denegata ipotesi in cui non sia condivisa la sua interpretazione dell'art. 130 c.g.c, dichiarare l'estinzione del giudizio stante il regolare versamento di quanto determinato con decreto n. 9/2024 da parte delle ricorrenti.

La Procura Generale, nel ribadire la natura alternativa e deflattiva del rito abbreviato, non ha ritenuto condivisibile l'interpretazione fornita dall'Avv. Mineo. Pertanto, considerato il regolare e tempestivo versamento di quanto stabilito con decreto n.9/2024 del 9 dicembre 2024, ha chiesto al Collegio di dichiarare estinto il giudizio in esame.

DIRITTO

1. L'art. 130 c.g.c. (approvato con il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174) prevede che i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possano chiedere che il procedimento in appello venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al settanta per cento del danno contestato in citazione.

Con decreto n.9/2024 del 9.12.2024 l'istanza delle dr.sse Foschiani Fedora e Marin Meri è stata accolta ed è stata determinata la somma da pagare che le stesse hanno provveduto a versare all'amministrazione danneggiata sia per quanto riguarda il debito principale (danno erariale al comune di Aiello del Friuli), sia per quanto attiene alle spese liquidate in primo grado a favore dell' erario dello Stato.

2.Ne consegue che, oltre che intempestive, sono inammissibili le richieste del legale delle appellanti di riaprire il merito della vicenda, dopo la conclusione della procedura di avvenuto regolare e tempestivo pagamento a seguito dell'emanazione del decreto n.9/2024 che ha accolto le richieste di definizione del contezioso avanzate dal legale delle appellanti su conforme parere della Procura Generale e quantificati nella misura del 70% degli importi dovuti da ogni appellante: € 7.868,77 per danno all'erario a favore del comune di Aiello del Friuli ed € 201,70 per le spese di primo grado a favore delle Stato.

Invero l'art.130 comma 7 prevede che:

7.In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento.

Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata."

Pertanto, in applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 130 comma 7 del c.g.c e precisati nel decreto n. 9/2024 del 9.12.2024 all'odierna udienza camerale va solo accertato che i versamenti degli importi dovuti siano stati tempestivamente e regolarmente versati dalle appellanti.

Trattandosi di attività vincolata, il Collegio è tenuto solo a verificare che le parti appellanti abbiano tempestivamente e regolarmente versato le somme dovute al fine di eliminare il contenzioso in esame, non potendo affrontare il merito della vicenda, stante la decisione delle appellanti di avvalersi del rito alternativo di cui all'art.130 del c.g.c.

3. Pertanto, accertato il tempestivo e regolare versamento delle somme dovute dalla dr.ssa Fedora Foschiani e dalla dr.ssa Meri Marin, come da documentazione in atti, confermato all'odierna udienza camerale dal legale delle appellanti e dal rappresentante della Procura Generale, il giudizio va definito ai sensi del richiamato art. 130, ottavo comma, c.g.c.

Le spese del presente procedimento, a carico delle medesime appellanti e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello,

DICHIARA DEFINITO

l'appello in epigrafe n. 61642 proposto dalla dr.ssa Fedora Foschiani e dalla dr.ssa Meri Marin.

Condanna le medesime al pagamento ciascuna delle spese del giudizio, liquidate nell'importo di € 128,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Il Presidente

(Tammaro Maiello)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 19/05/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente